Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 306

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 9 dicembre 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 48/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 agosto 1965.

Cancellazione dall'elenco delle acque pubbliche della provincia di Foggia del lago di Varano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 dicembre 1914, n. 6941, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1915, registro n. 170, foglio n. 198, con il quale è stato approvato l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Foggia, in cui risulta iscritto al n. 118 il lago di Varano, in agro dei comuni di Cagnano-Varano, Carpino e Ischitella;

Vista la lettera 4 febbraio 1961, n. 44/185/A. 23.78, con la quale il Ministero della marina mercantile, ha chiesto la cancellazione dagli elenchi delle acque pubbliche del lago di Varano, che va più propriamente considerato come bene appartenente al Demanio marittimo;

Considerato che dagli accertamenti appositamente effettuati è risultato che in effetti il lago predetto presenta le caratteristiche indicate nell'art. 28, lettera *b*), del Codice della navigazione approvato con il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, per la identificazione dei beni del Demanio marittimo;

che per poter far luogo alla dichiarazione di appartenenza a tale Demanio del lago di Varano, si rende necessario procedere preliminarmente alla sua cancellazione dal suddetto elenco delle acque pubbliche;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 561 del 7 aprile 1965;

Visti il testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le successive modificazioni e disposizioni legislative;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Il lago di Varano è cancellato dall'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Foggia, approvato con regio decreto 20 dicembre 1914, n. 6941.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato ad Antagnod, addì 11 agosto 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1965
Registro n. 30 Lavori pubblici, foglio n. 158

(9311)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 ottobre 1965.

Nomina del presidente dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1919, numero 2060, istitutivo dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;

Visto l'art. 1-*bis* della legge 7 luglio 1951, n. 579, che ha apportato, tra l'altro, modifiche alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto;

Visto il decreto presidenziale 19 febbraio 1960, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1960, al registro n. 13 Lavori pubblici, foglio n. 268, con il quale l'avv. Giuseppe Mininni venne nominato presidente dell'Ente suddetto, per la durata di quattro anni, a decorrere dal 16 marzo 1960;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina del presidente stesso per il quadriennio 1° ottobre 1965-30 settembre 1969;

Visto il regio decreto 9 aprile 1931, n. 334;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il dott. ing. Fortunato Gangemi è nominato presidente dell'Ente Autonomo per l'Acquedotto Pugliese per la durata di quattro anni, a decorrere dal 1° ottobre 1965.

Dato a Roma, addì 5 ottobre 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1965
Registro n. 32 *Lavori pubblici, foglio n.* 128

(9411)

DECRETO MINISTERIALE 13 maggio 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del lago di Burano, sita nel territorio del comune di Capalbio (Grosseto).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
E
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Grosseto per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 22 febbraio 1962, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del lago di Burano, in comune di Capalbio;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Capalbio (Grosseto);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, per la varietà della sua vegetazione arborea e le pregevoli specie di flora mediterranea, ginepri secolari, quercie, sugheri, lecci, ecc., dà al paesaggio un aspetto tipico e inconfondibile, costituendo un quadro naturale di singolare bellezza;

Decreta:

La zona del lago di Burano, sita nel territorio del comune di Capalbio, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

nord: dalla ferrovia Pisa-Roma;

sud: dal mare;

est: dal confine tra la provincia di Grosseto con quella di Viterbo;

ovest: dalla collina di Ansedonia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Grosseto.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Siena curerà che il comune di Capalbio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 13 maggio 1965

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
CALEFFI

Il Ministro per la marina mercantile
SPAGNOLLI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto

Verbale n. 14 del 22 febbraio 1962

L'anno 1962 e questo di 22 del mese di febbraio in Grosseto, in una sala della Amministrazione provinciale, si è riunita, alle ore 11,30, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) comune di CAPALBIO: proposta di vincolo sulla zona del lago di Burano.

(*Omissis*).

Il presidente relaziona brevemente sul sopraluogo dal medesimo effettuato nella zona del lago di Burano e fa presente alla Commissione gli irreparabili danni provocati alla caratteristica vegetazione arborea ed a tutto il paesaggio dalla escavazione intrapresa dalla Società Terni, concessionaria per l'estrazione della magnetite ferrosa, in località Macchiatonda, e propone alla Commissione di apporre su tutta la zona che va da Ansedonia al confine con il Lazio, compresa fra la ferrovia ed il mare, il vincolo paesistico.

La Commissione

Dopo approfondita discussione, al fine di tutelare la singolare bellezza della zona in oggetto, di preservare la varietà della vegetazione arborea che dà al paesaggio medesimo un aspetto tipico ed inconfondibile ed in particolare per salvare dalla distruzione pregevoli specie di flora mediterranea (ginepri secolari, quercie, sughere, lecci, ecc.);

Sentito il parere dell'ispettore forestale di Grosseto;

Delibera

all'unanimità, di includere nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Grosseto, ai sensi ed agli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1 n. 4, la zona del lago di Burano, in comune di Capalbio, delimitata dai seguenti confini:

nord: dalla ferrovia Pisa-Roma;

sud: dal mare;

est: dal confine tra la provincia di Grosseto con quella di Viterbo;

ovest: dalla collina di Ansedonia.

Non essendovi altri argomenti da trattare il presidente dichiara sciolta la seduta.

Il segretario: MENICHELLI *Il presidente*: GORACCI

(9297)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona adiacente alla villa Morosini nel comune di Altavilla Vicentina.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza dell'11 luglio 1963, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, le adiacenze della villa Morosini nel comune di Altavilla Vicentina;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Altavilla Vicentina;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Altavilla Vicentina e dei fratelli Morsoletto;

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da un attraente complesso paesaggistico forma un quadro naturale di eccezionale valore nonchè un insieme di cose immobili, di caratteristico aspetto estetico e tradizionale, dove l'espressione della natura si fonde, in spontanea concordanza, con quella del lavoro umano;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Altavilla Vicentina, costituita dalle adiacenze della villa Morosini, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è censita nel modo seguente: sezione *A*, foglio VI, mappali: numeri 135, 136, 7, 121, 84, 122, 137, 138, 129, 130, 79, 59, 10, 126, 127, 128, 149, 89, 90, 150, 58, 77, 140, 169, 139, 170, 151, 168, 11/*a*, *b* - 61/*a*, *b* - 26/*a*, *c*, *d* - 27/*a*, *b*, *e*, *f*, *g*, *h* - 146/*a*, *b*; sezione *A*, foglio V, numeri 17/*a*, *b*, *c*, *d*; sezione *A*, foglio VII, mappali numeri 237, 238, 241, 397, 432, 396, 239, 398, 397, 390, 353.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia, curerà che il comune di Altavilla Vicentina provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 ottobre 1965

Il Ministro: GUI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Verbale della seduta tenutasi il giorno 11 luglio 1963 alle ore 9,30 presso una sala dell'Amministrazione provinciale di Vicenza.

(*Omissis*).

Ordine del giorno:

2) ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza): proposta vincolo zona adiacente alla villa Morosini.

Dopo quanto esposto dal presidente, circa la situazione della zona, relativamente al suo attuale aspetto, ed al movimento edilizio contrastante con l'ambiente stesso, in particolare poi dannoso nei confronti del monumentale complesso

della vitta Valmarana Morosini, il soprintendente chiede che da parte della sezione urbanistica gli venga cortesemente esibito lo studio del piano regolatore, che all'atto della seduta gli viene illustrato tutt'altro che soddisfacente secondo i suoi principi urbanistici, sia dal lato planivolumetrico dei nuovi insediamenti edilizi, che dal lato ambientale tradizionale.

Fra l'altro, vengono anche rilevate progettazioni di lottizzazioni che senza dubbio comprometterebbero gravemente il carattere della zona circostante il predetto complesso monumentale della villa, in quanto conseguenti sproporzionati e disambientati fabbricati contrasterebbero, evidentemente, con la tradizione del paesaggio vicentino.

All'unanimità di voti, in virtù dell'art. 1 numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 numeri 4 e 5 del relativo regolamento 3 giugno 1940 n. 1357, si propone il vincolo della zona in argomento come indicato dalle seguenti particelle catastali secondo l'allegata planimetria facente parte integrante del presente verbale:

Comune di Altavilla

Sezione *A*, foglio VI, mappali:
numeri 135, 136, 7, 121, 84. 122, 137, 138, 129, 130, 79, 59, 10, 126, 127, 123, 149, 89, 90, 150, 58, 77, 140, 169, 139, 170, 151, 168, 11/*a*, *b*, 61/*a*, *b*, 26/*a*, *c*, *d*, 27/*a*, *b*, *e*, *f*, *g*, *h*, 146/*a*, *b*;

Sezione *A*, foglio V, numeri 17/*a*, *b*, *c*, *d*;

Sezione *A*, foglio VII, mappali:
numeri 237, 238, 241, 397, 432, 396, 239, 398, 397, 390, 353.

Detta zona come sopra delimitata costituisce un attraente complesso paesaggistico di particolare interesse pubblico per la fusione di cose immobili, caratterizzanti la tradizionalità del luogo, e la spontanea concordanza con l'espressione della natura e quella del lavoro umano.

(*Omissis*).

La seduta viene chiusa alle ore 13,30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il segretario: LIZZIO *Il presidente*: CEVESE

(9295)

DECRETO MINISTERIALE 27 agosto 1965.

Ricostituzione della Commissione centrale per le cooperative.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 18 e 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, relativi alla istituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, della Commissione centrale per le cooperative ed alla determinazione dei suoi compiti;

Visto l'art. 3 della legge 8 maggio 1949, n. 285, con la quale è stata modificata la composizione della Commissione centrale per le cooperative;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1962, col quale è stata ricostituita la Commissione predetta;

Considerato che, per la scadenza del termine di durata, si rende necessario provvedere alla ricostituzione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dai Ministeri e dagli Enti interessati in base ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'art. 18 e dell'art. 20 citati;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati membri della Commissione centrale per le cooperative, ai sensi del terzo comma dell'art. 18 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, i signori:

1) Cionni dott. Fernando, direttore generale della Cooperazione e, in sua vece Moriniello dott. Aldo;

2) Vegni dott. Enzo, membro effettivo e Petrizzi dott. Primo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'interno;

3) Arienzo dott. Pasquale, membro effettivo e Giardinieri dott. Marino, membro supplente, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

4) Bartoli dott. Giacinto, membro effettivo e Bargiovanni dott. Cesare, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

5) Guastadisegni dott. Gaetano, membro effettivo e Spadaro dott. Giuseppe, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici;

6) Buonocore dott. Giuseppe, membro effettivo e Polito dott. Giovanni, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della agricoltura e delle foreste;

7) Mocci dott. Antonino, membro effettivo e Zanobbi dott. Raffaele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

8) Guasco dott. Ottavio, membro effettivo e De Majo dott. Pasquale, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

9) Campailla dott. Carmelo, membro effettivo e Petrella dott. Michele, membro supplente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

10) Agrò dott. Gaetano, membro effettivo e Bongiovanni dott. Gaetano, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro;

11) Luciani dott. Antonio, membro effettivo e Crisopulli dott. Gabriele, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, servizio per l'assistenza ai combattenti, reduci e partigiani;

12) Milella dott. Paolo, membro effettivo e Penso prof. avv. Girolamo, membro supplente, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale dell'alimentazione;

13) Rossini avv. Armando, Ippolito dott. Gino, Bartoletti Enrico, D'Amore avv. Pasquale, Orsolini dott. Ciro, membri effettivi; Principe avv. Antonio, Tomidei rag. Silvano, Anzaldi rag. Giovanni, Ortolani Aldo, Gemelli dott. Michele, membri supplenti, in rappresentanza dell'Associazione generale cooperative italiane;

14) Malfettani dott. Livio, Stendardo avv. Teodorico, Bruno avv. Federico, Mazzitelli dott. Luigi. Nicoletti dott. Domenico, membri effettivi; Mondini dottor Ermanno, Scocchera cav. uff. Giovannangelo, Scartozzi dott. Gino, Piacentini Sisto, De Marco avv. Francesco, membri supplenti, in rappresentanza della Confederazione cooperativa italiana;

15) Miana Silvio, Gherpelli rag. Ivo, Guarnieri Romeo, Gaeta avv. Oscar, Tolino avv. Giuseppe, membri effettivi; Panosetti rag. Roberto, Visani dott. Lino, Bassano dott. Delfo, Lucchi per. chim. ind. Eligio, Nocchi avv. Mauro, membri supplenti, in rappresentanza della Lega nazionale cooperative e mutue;

16) Rizzi dott. Luigi, membro effettivo, Botteri dottor Tullio, membro supplente, quali esperti in rappresentanza delle Associazioni che non posseggono i requisiti per ottenere il riconoscimento.

Art. 2.

Per l'assolvimento dei compiti ad essa demandati ai sensi dell'art. 20, comma terzo, del decreto legislativo

del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, la Commissione centrale per le cooperative è integrata con i seguenti esperti:

Prosperetti prof. Ubaldo, professore ordinario dell'Università di Roma; Santoni Rugiu dott. Mario, consigliere di Stato,

Ferrati dott. Angelo, consigliere della Corte suprema di Cassazione.

Art. 3.

La Segreteria della Commissione centrale delle cooperative e del relativo Comitato è così costituita:

Sani dott. Giulio, Bochicchio dott. Vincenzo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 agosto 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1965
Registro n. 13 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 354

(9489)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1965.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona del colle dei Castelli Scaligeri di Montecchio Maggiore (Vicenza).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357 per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di Vicenza per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 23 gennaio 1963 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del colle dei Castelli Scaligeri nel comune di Montecchio Maggiore (Vicenza);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Montecchio Maggiore;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte dei signori Verbato Armando, Cecchetto Attilio e Colombara Giovanni Primo,

Considerato che, indipendentemente dal rilascio della licenza edilizia, il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un complesso panoramico che, per la sua particolare conformazione paesistica dovuta al gioco collinare con alternativa di grandi estese ed imponenti masse arboree di alto fusto, può considerarsi uno dei più bei quadri naturali al quale fanno corona i ruderi dei due noti storici castelli Scaligeri, che unitamente al panorama stesso, formano un insieme avente valore estetico e tradizionale, offrendo inoltre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico dai quali si può godere lo spettacolo di quelle bellezze;

Decreta:

Il colle dei castelli Scaligeri sito nel comune di Montecchio Maggiore ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

strada del Torchio, strada della Fontana Alta, strada del Crearo, mappali numeri 147, 174, tratto della strada del Castello, tratto della strada Varzellina, mappali numeri 451, 217, 218, 208, 209, 100, 122, 447, 120, 329, 352, 116, 53, 52, 42, 41, 67, 57, 47, 87, 36, 181, 177, 178, 175, 180, 179, 867, 650, 651, 875.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Vicenza.

La Soprintendenza ai monumenti di Venezia curerà che il comune di Montecchio Maggiore provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 novembre 1965

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Vicenza

Stralcio verbale della seduta tenutasi il 23 gennaio 1963, alle ore 9,30, presso una sala dell'Amministrazione provinciale di Vicenza per la discussione del seguente ordine del giorno

(Omissis).

Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti al presente ordine del giorno.

(Omissis).

MONTECCHIO MAGGIORE: *a)* colle dei Castelli Scaligeri proposta vincolo panoramico;

b) *(Omissis)*.

Il dott. Zampieri, assessore comunale, espone il pensiero dell'Amministrazione del comune stesso, preoccupata sostanzialmente di contemperare gli interessi economici con le esigenze del paesaggio, specialmente con riferimento alle nuove direttive che il Comune interessato intende stabilire nel settore edilizio.

Dopo ampia ed esauriente disamina la Commissione (a seguito anche di effettuato sopraluogo in data 9 gennaio u.s., che ebbe modo di constatare obiettivamente gli elementi di fatto) all'unanimità di voti, tranne quello del rappresentante del sindaco, in virtù dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9, numeri 4 e 5, del relativo regolamento 1° giugno 1940 numero 1357, decide di proporre l'apposizione del vincolo sul colle in argomento, delimitato come qui di seguito indicato, relativamente all'unita planimetria facente parte integrante del presente verbale.

Comune di Montecchio, Sezione A, fogli numeri 2, 3, 4 e 5. strada del Torchio, strada della Fontana Alta, strada del Crearo, mappali numeri 147 e 174, tratto della strada del Castello, tratto della strada Varzellina, mappali numeri 451, 217, 218, 208, 209, 100, 122, 447, 120, 329, 352, 116, 53, 52, 42, 41, 67, 57, 47, 87, 36, 181, 177, 178, 175, 180, 179, 867, 650, 651, 875.

Motivazione: Tale zona costituisce un cospicuo complesso di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ove è manifesta la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano; oltre ai punti di vista o di belvedere accessibili al pubblico, forma un suggestivo quadro paesaggistico di notevole e particolare bellezza panoramica.

(*Omissis*).

A questo punto il presidente, essendo stati trattati tutti gli oggetti all'ordine del giorno, dichiara sciolta la seduta.

Fatto, letto e sottoscritto.

Il presidente: CEVESE — *Il segretario*: NOGARA

(9296)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1965.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia ad applicare l'aliquota d'imposta camerale per l'anno 1966.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1966 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera c) e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia è autorizzata ad esigere per l'anno 1966 è stabilita nella misura di L. 2,25 %.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1966 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 25 novembre 1965

p. *Il Ministro*: OLIVA

(9419)

DECRETO MINISTERIALE 3 dicembre 1965.

Caratteristiche di composizione e modalità di preparazione dell'« aceto balsamico di Modena ».

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto l'art. 46, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista l'istanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Modena;

Decreta:

Art. 1.

L'« aceto balsamico di Modena » è il prodotto ottenuto, con particolare e tradizionale tecnologia, dalla fermentazione alcolica ed acetica di mosti d'uva, eventualmente sottoposti a parziale fermentazione o concentrati anche a fuoco diretto, con l'aggiunta di una aliquota di aceto vecchio di almeno 10 anni, in modo da conferire al prodotto i caratteri organolettici tipici, e con o senza aggiunta di aceto ottenuto per acetificazione di solo vino.

L'acetificazione del prodotto, eventualmente anche disacidificato, nonchè l'invecchiamento e l'affinamento, devono avvenire in botti di legno pregiato, come rovere, castagno, quercia, gelso, ginepro.

Art. 2.

L'« aceto balsamico di Modena » destinato al commercio deve avere le seguenti caratteristiche:

a) liquido di colore bruno scuro, sapore dolce acido, odore aromatico, gradito e caratteristico;

b) acidità totale espressa in acido acetico non inferiore a grammi 6 per cento millilitri;

c) quantitativo di alcole non superiore all'1,5 per cento in volume;

d) estratto secco, dedotti gli zuccheri, non inferiore a grammi 30 per litro.

Art. 3.

All'« aceto balsamico di Modena » è consentita l'aggiunta del caramello.

Art. 4.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è concesso un termine di mesi dodici per lo smaltimento dell'« aceto balsamico di Modena » con caratteristiche non conformi a quelle sopra indicate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1965

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per la sanità
MARIOTTI

(9899)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1965.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 27 febbraio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 5 marzo 1965, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1965 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di dicembre 1965 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire centoventicinquemiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 30 dicembre 1965.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1965

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1965
Registro n. 30 *Tesoro, foglio n.* 361. — VENTURA SIGNORETTI

(9924)

ORDINANZA MINISTERIALE 30 novembre 1965.

Divieto di importazione dalla Svizzera dei ruminanti e dei suini vivi nonchè delle relative carni fresche, refrigerate e congelate. Divieto di transito attraverso lo stesso Paese di ruminanti e di suini vivi diretti in Italia da qualsiasi provenienza.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Constatata l'attuale diffusione dell'afta epizootica nella Confederazione elvetica;

Ritenuto necessario adottare urgenti provvedimenti atti a proteggere il territorio nazionale;

Ordina:

Art. 1.

E' vietata l'importazione dalla Confederazione elvetica dei ruminanti, dei suini vivi e delle relative carni fresche, refrigerate e congelate.

Art. 2.

E' vietato il transito attraverso il predetto Paese dei ruminanti e dei suini vivi diretti in Italia da qualsiasi provenienza.

Art. 3.

La presente ordinanza, che ha immediata applicazione, sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 novembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9908)

ORDINANZA MINISTERIALE 1° dicembre 1965.

Profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica nelle zone delle province di Como e di Varese confinanti con la Svizzera.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 21 luglio 1965, relativa alla profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica in alcune province dell'Italia settentrionale, integrata all'ordinanza ministeriale 25 novembre 1965;

Constatato che nel territorio della Confederazione elvetica sono in atto focolai di afta epizootica con spiccata tendenza alla diffusione;

Ritenuto necessario ed urgente adottare provvedimenti atti ad impedire la propagazione del contagio nelle zone di confine;

Ordina:

Art. 1.

E' resa obbligatoria la vaccinazione antiaftosa degli animali bovini, di età superiore a 4 mesi, esistenti nel territorio delle province di Como e Varese, delimitato come segue:

a) a nord dal confine italo-svizzero, compreso tra il lago Maggiore ed il lago di Lugano e tra questo ed il lago di Como;

b) ad ovest dal lago Maggiore e dal fiume Ticino;

c) ad est dalla linea Cantù-Mariano Comense;

d) a sud dai limiti dell'area della pianura padana nella quale la vaccinazione antiaftosa è stata già eseguita ai sensi dell'ordinanza ministeriale 21 luglio 1965.

Le zone relative saranno esattamente delimitate dai veterinari provinciali con speciale ordinanza.

Art. 2.

Le operazioni di vaccinazione dovranno essere eseguite con le modalità e nei termini previsti nelle ordinanze ministeriali 21 luglio e 25 novembre 1965.

Art. 3.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha immediata applicazione.

Roma, addì 1° dicembre 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(9909)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 27 novembre 1965.

Proroga della gestione commissariale del comune di Sava (Taranto).

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1965 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'8 settembre successivo, è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sava, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e nominato commissario straordinario al Comune il vice prefetto ispettore dottor Gaetano La Torre.

Il commissario straordinario, per la paralisi funzionale dei normali organi dell'Amministrazione comunale disciolta, protrattasi per lungo tempo, ha dovuto affrontare gravi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, provvedendo oltre che alla impostazione ed approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 al cui adempimento il Consiglio comunale non aveva ancora ottemperato per la presenza di gravi dissensi in seno alla maggioranza consiliare, all'adozione di provvedimenti relativi al riassetto della finanza comunale, al riordinamento degli uffici e del personale municipale, ed alla meccanizzazione dei servizi anagrafici ed elettorali, alla esecuzione di lavori pubblici di rilevante interesse ed alla impostazione di nuove opere.

Senonchè, i risultati di tale vasta azione dalla quale ritrarranno indiscutibile vantaggio il Comune e notevole contributo le condizioni della popolazione, sarebbero compromessi ed in parte annullati ove, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Dalle su esposte considerazioni emerge la necessità di prorogare la gestione straordinaria in atto presso il comune di Sava ai sensi degli artt. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, con la conferma al vice prefetto ispettore dottor Gaetano La Torre dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto con il decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 27 novembre 1965

Il prefetto: CORRERA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 dell'8 settembre successivo, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sava e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione di detto comune il vice prefetto ispettore dott. Gaetano La Torre;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale venga prorogata di altri tre mesi per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui costituisce parte integrante;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Sava è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario dott. Gaetano La Torre sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 4 agosto 1965.

Taranto, addì 27 novembre 1965

Il prefetto: CORRERA

(9616)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Agricola fra coltivatori diretti Treporti », con sede in Venezia Treporti.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 novembre 1965, i poteri conferiti all'avv. Arrigo Lanzara, commissario governativo della Società cooperativa « Agricola fra coltivatori diretti Treporti », con sede in Venezia Treporti, sono stati prorogati fino all'11 maggio 1966.

(9181)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia (Latina)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 18 novembre 1965, la Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia (Latina), costituita per rogito Altieri in data 18 luglio 1946, repertorio n. 5192, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del sig. Bruno Mafrici.

(9182)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Catania colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 7 agosto 1965, n. 280, integrativo del decreto interministeriale in data 4 marzo 1965, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Catania colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Aci S. Antonio, Adrano, Belpasso, Biancavilla, Catania, Misterbianco, Nicolosi, Paternò, Pedara, Ramacca, S. Maria di Licodia, San Pietro di Clarenza, Trecastagni, Viagrande e Zafferana.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1964.

(9606)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Potenza colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 7 luglio 1965, n. 279, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Potenza colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Lavello e Vietri.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1964.

(9605)

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Matera colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 28 agosto 1965, n. 283, integrativo del decreto interministeriale, n. 267 in data 29 marzo 1965 sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Matera colpite nell'anno 1964 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio del comune di Montalbano Jonico.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate del nominato Comune lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1964.

(9608)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Ferrara ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1965, la provincia di Ferrara, viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9699)

Autorizzazione alla provincia di Belluno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 27 novembre 1965, la provincia di Belluno, viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 350.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9634)

Autorizzazione al comune di Castrovillari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Castrovillari (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 190.826.116, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9627)

Autorizzazione al comune di Forio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Forio (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9628)

Autorizzazione al comune di Latronico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Latronico (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945 n. 51.

(9629)

Autorizzazione al comune di Picerno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Picerno (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.105.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9631)

Autorizzazione al comune di Perdifumo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Perdifumo (Salerno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.950.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9632)

Autorizzazione al comune di Castelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 30 novembre 1965, il comune di Castelli (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9700)

Autorizzazione al comune di Palazzo San Gervasio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Palazzo San Gervasio (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.002.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9630)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Sedini (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9633)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Guardia Perticara (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.076.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9635)

Autorizzazione al comune di Nemoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Nemoli (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.577.363, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9636)

Autorizzazione al comune di Ripacandida ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Ripacandida (Potenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.809.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9637)

Autorizzazione al comune di Siderno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Siderno (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 148.499.493, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9638)

Autorizzazione al comune di Rocca Santa Maria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Rocca Santa Maria (Teramo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.515.989, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9639)

Autorizzazione al comune di Pozzilli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Pozzilli (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.793.980, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9640)

Autorizzazione al comune di Cenadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Cenadi (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.035.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9641)

Autorizzazione al comune di Conflenti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Conflenti (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.636.677, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9642)

Autorizzazione al comune di Cortale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Cortale (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.852.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9643)

Autorizzazione al comune di Cropani ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Cropani (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.916.222, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9644)

Autorizzazione al comune di Francavilla Angitola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Francavilla Angitola (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.089.658, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a 'sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9645)

Autorizzazione al comune di Francica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Francica (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 21.272.807, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9646)

Autorizzazione al comune di Gagliato ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Gagliato (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.971.700, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9647)

Autorizzazione al comune di Gasperina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Gasperina (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.116.034, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9648)

Autorizzazione al comune di Gerocarne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Gerocarne (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.289.388, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9649)

Autorizzazione al comune di Parghelia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Parghelia (Catanzaro), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.363.005, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9650)

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Montemitro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.130.745, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9651)

Autorizzazione al comune di Montelongo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 29 novembre 1965, il comune di Montelongo (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.473.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9652)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

Corso dei cambi del 7 dicembre 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,76	624,75	624,75	624,75	624,83	624,75	624,83	624,83	624,77
$ Can.	580,65	580,40	580,70	580,40	580 —	580,40	580,41	580,40	580,30	580,25
Fr. Sv.	144,69	144,70	144,72	144,72	144,70	144,70	144,73	144,70	144,70	144,71
Kr. D.	90,68	90,70	90,72	90,71	90,70	90,68	90,695	90,68	90,68	90,68
Kr. N.	87,49	87,49	87,48	87,51	87,53	87,49	87,485	87,49	87,49	87,49
Kr. Sv.	120,78	120,80	120,80	120,82	120,75	120,77	120,77	120,78	120,77	120,77
Fol.	173,32	173,26	173,25	173,24	173,30	173,32	173,235	173,33	173,32	173,25
Fr. B.	12,58	12,589	12,5860	12,5860	12,58	12,58	12,585	12,58	12,59	12,59
Franco francese	127,49	127,49	127,51	127,50	127,45	127,50	127,485	127,50	127,50	127,50
Lst.	1750,39	1750,50	1750,40	1750,35	1750 —	1750,30	1750,35	1750,30	1750,30	1750,20
Dm. occ.	156,18	156,17	156,15	156,17	156,12	156,18	156,15	156,18	156,18	156,17
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,1750	24,1875	24,15	24,18	24,176	24,18	24,18	24,185
Escudo Port.	21,85	21,85	21,85	21,855	21,75	21,85	21,838	21,86	21,85	21,85
Peseta Sp.	10,43	10,43	10,44	20,4310	10,435	10,43	10,431	10,43	10,43	10,43

Media dei titoli del 7 dicembre 1965

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	104,95
Redimibile 3,50 % 1934	99,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	88,025
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,025
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,075
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,975
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,425
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,825
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1974)	100,85
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 dicembre 1965

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	580,405
1 Franco svizzero	144,725
1 Corona danese	90,702
1 Corona norvegese	87,497
1 Corona svedese	120,795
1 Fiorino olandese	173,237
1 Franco belga	12,585
1 Franco francese	127,492
1 Lira sterlina	1750,35
1 Marco germanico	156,16
1 Scellino austriaco	24,182
1 Escudo Port.	21,846
1 Peseta Sp.	10,431

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 9 dicembre 1935, n. 2481/R/Gab., con cui al sig. Pittertschatscher Giuseppe, nato a Bolzano il 17 gennaio 1894, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Pitterlini;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 5 ottobre 1965 dal sig. Pitterlini Giuseppe, figlio del predetto in atto residente a Bolzano;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4851/Gab. del 21 agosto 1964, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 9 dicembre 1935, numero 2481/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Pitterlini Giuseppe, nato a Bolzano il 27 dicembre 1923, della moglie Ferraris Carla, nata a Bolzano il 29 ottobre 1931 e dei figli Mariella, nata a Bolzano il 1° novembre 1957 e Martin, nato a Bolzano il 15 luglio 1935, residenti a Bolzano, via Palermo n. 6/I/5, viene ripristinato nella forma tedesca di Pittertschatscher.

Il sindaco del comune di Bolzano provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 18 novembre 1965

Il Vice Commissario del Governo: BIANCO

(9303)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a dieci posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E PER L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 1° febbraio 1960, n. 26, concernente il riordinamento dei ruoli organici del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a dieci posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 2.
Requisiti

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, salvo quanto disposto dal successivo art. 3;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3.
Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età previsto dall'articolo precedente è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1)

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 (regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172);

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione (regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93).

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93;

c) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, art. 4; decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, art. 7);

d) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose (decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 320, art. 10, integrato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1768; decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, numero 1815, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212);

e) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare (regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, art. 3);

f) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari (decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241);

g) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie;

h) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

i) per i profughi dai territori di confine (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885);

l) per i profughi dall'Africa italiana (decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, art. 1);

m) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Libia nonchè i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950 (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

n) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

o) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137, articoli 1, 2 e 31);

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra (regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, art. 17, regio decreto-legge 25 febbraio 1935, n. 116);

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2, modificato dal decreto legislativo luogotenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quarantacique anni:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, art. 5);

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

5) a cinquantacinque anni per i mutilati e gli invalidi di guerra (legge 3 giugno 1950, n. 375, art. 9), nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione (decreto legislativo 4 agosto 1945, n. 467, art. 1 decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, art. 2);

b) per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, art. 1 e legge 3 giugno 1950, n. 375, articoli 2 e 9);

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180, articoli 6 e 7);

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile (legge 15 luglio 1950, n. 539 e legge 24 febbraio 1953, numero 142, art. 18);

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1957, n. 360), limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952) e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia (decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952);

f) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato (legge 23 marzo 1952, n. 207, articoli 5 e 6);

g) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 (legge 9 agosto 1954, n. 654, articolo 5);

h) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e Tarvisio o dei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate abbiano riportato per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni anche isolate di terrorismo o di sevizie (legge 3 aprile 1958, n. 467);

i) per i mutilati e invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298);

l) per i mutilati ed invalidi civili (legge 5 ottobre 1962, n. 1539).

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1947, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci numeri 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella stessa;

6) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1939 al 9 agosto 1944 (regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178).

I benefici di cui ai numeri 1), 2), 3) e 6) che precedono, si cumulano tra loro, purchè complessivamente non vengono superati i quaranta anni di età (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 2).

Non si cumulono gli aumenti di cui al precedente n. 2);

7) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i dipendenti civili di ruolo ordinario o dei ruoli aggiunti;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dello Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1947, n. 1220, art. 4);

c) per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè i vice-brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti (legge 26 marzo 1965, n. 229).

Art. 4.
Domanda di ammissione e titoli di merito

Per partecipare al concorso gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, la domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto, firmata dagli aspiranti di proprio pugno. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data che, a cura dell'indicato Servizio affari generali e personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il nome e il cognome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 2, dovranno indicare ai fini dell'ammissione al concorso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando;

e) il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

f) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

La firma posta in calce alla domanda dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

I candidati dovranno allegare alla domanda i documenti atti a comprovare il possesso di tutti i titoli o requisiti che i candidati stessi riterranno di dover sottoporre alla Commissione esaminatrice ai fini della valutazione di merito

Non saranno valutati i titoli e i requisiti il cui possesso, da parte del candidato, non risulti comprovato validamente da apposito documento.

Non saranno presi in considerazione i documenti presentati dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, ancorchè aventi data anteriore alla scadenza del termine medesimo.

Art. 5.
Prova di esame e comunicazione

La prova pratica di scrittura sotto dettato avrà luogo in Roma nel giorno che sarà stabilito con successivo decreto.

La data e il luogo in cui tale prova si svolgerà saranno comunicati ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di essa, e, nello stesso termine, sarà pubblicato apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento;

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Dichiarazione di titoli preferenziali e presentazione dei documenti relativi

I candidati che abbiano superato la prova pratica di scrittura sotto dettato, riportando in tale prova almeno sei decimi, debbono far pervenire all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina previsti dalle vigenti disposizioni, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 9.

I titoli di precedenza o di preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso fissato al precedente art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 7.

Graduatoria

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine derivante dalla somma dei coefficienti numerici attribuiti dalla Commissione esaminatrice ai titoli posseduti dai candidati e del punto da essi riportato nella prova pratica.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso, e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego. L'Amministrazione accerta di ufficio il requisito della buona condotta e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego e si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo da parte dell'Ispettorato sanitario delle ferrovie dello Stato al fine di accertare se risultino fisicamente idonei al disimpegno delle mansioni proprie degli impiegati della carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Art. 8.

Presentazione dei documenti di rito per la nomina

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare all'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, Servizio affari generali e personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i seguenti documenti:

1) il titolo di studio richiesto all'art. 1 in originale oppure in copia, su carta da bollo, autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

2) estratto dell'atto di nascita in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sull'elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti salvo che essi non siano già stati presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato di cittadinanza italiana di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

4) certificato di godimento dei diritti politici, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, rilasciato in bollo dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni ventuno, il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

5) certificato generale del casellario giudiziale in bollo rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica. Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

6) certificato, su carta bollata, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed esente da difetti o imperfezioni che possano impedire il servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego o che comunque influiscano sul pieno rendimento. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre. Il certificato stesso deve inoltre contenere l'annotazione prevista dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra o invalidi civili per fatti di guerra e assimilati, oppure invalidi per servizio, dovranno produrre un certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza del candidato, il quale deve contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato deve essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati di sesso maschile produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione, in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica), copia o estratto di foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto, certificato di esito di leva in bollo rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima), certificato di esito di leva in bollo rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del Consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'Amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici ed ai ruoli aggiunti

delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare in carta da bollo rilasciata in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'Amministrazione dalla quale il candidato dipende. Per gli impiegati dei ruoli aggiunti lo stato matricolare conterrà l'indicazione del decreto di inquadramento;

2) titolo di studio, come al n. 1) del primo comma;

3) certificato medico, come al n. 6) del primo comma.

I candidati che si trovino alle armi per obbligo di leva, od in carriera continuativa, o quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato medico ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato in bollo rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità, possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè venga prodotto il certificato in carta libera dal sindaco o dall'autorità di pubblica sicurezza comprovante l'iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri, e gli estremi di esso siano riportati su tutti i documenti prodotti in esenzione dell'imposta di bollo.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 7.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati a qualunque titolo, presso altre Amministrazioni dello Stato od Enti di qualsiasi natura.

Art. 9.

Titoli che danno diritto a particolari benefici: precedenza o preferenza nella nomina ed elevazione dei limiti massimi di età.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti ed assimilati, dei decorati al valore militare o per merito di guerra, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi, dei perseguitati politici e razziali, dei coniugati e vedovi e dei capi di famiglia numerosa, dei dipendenti statali di ruolo e non di ruolo, dei sottufficiali delle forze armate cessati dal servizio a domanda o d'autorità e non reimpiegati come civili, gli interessati dovranno produrre, nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 6, i seguenti documenti:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per la applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione, della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc.; di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, o i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, gli alto-atesini che hanno prestato servizio di guerra nelle forze armate tedesche di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 364, dovranno produrre a seconda dell'Arma o del Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in carta bollata di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno l'apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati ed invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza di ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

f) i mutilati o invalidi civili presenteranno un certificato dell'Ufficio del lavoro della Provincia di residenza, attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale (legge 5 ottobre 1962, n. 1539);

g) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2 del terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta bollata rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

h) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata del sindaco del Comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

i) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante se il padre o la madre fruiscono di pensione;

l) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *h*) nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra dovranno esibire un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

m) i profughi dai territori di confine che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del

Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato dal prefetto di Roma;

n) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dei territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare un certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

o) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

p) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta bollata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

q) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

r) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

s) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *r*) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

t) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo, dei ruoli aggiunti o già inquadrati nei ruoli speciali transitori dovranno produrre copia dello stato di servizio, su carta bollata, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente articolo 6. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

u) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dovranno inoltre produrre un certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 6 su carta bollata, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 8;

v) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione su carta bollata dell'autorità militare.

Art. 10.

Nomina di vincitori

I vincitori del concorso sono nominati in prova inservienti nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

L'Amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un quinto dei posti a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 11.

Periodo di prova

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del Consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengono un giudizio favorevole al termine dell'ulteriore periodo di prova, verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con buon esito il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata al primo comma dell'articolo precedente. Per essi, il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 12.

Commissione di esame

La Commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà così costituita:

un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore principale, presidente;

quattro funzionari della carriera suddetta con qualifica non inferiore ad ispettore principale, membri.

Le funzioni di segretario della Commissione saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione con qualifica non inferiore ad ispettore di 2ª classe.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 21 settembre 1965

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *ottobre* 1965
Registro n. 101 *bilancio Trasporti* (*I.G.M.C.T.C.*I, *foglio n.* 315

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - Servizio affari generali e personale. — ROMA.

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a dieci posti di inserviente in prova nella carriera del personale ausiliario dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito . . . . (indicare il titolo di studio) in data . . . . presso la Scuola . . . . di essere cittadino italiano di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione, i candidati minori di anni ventuno dichiareranno se siano o meno incorsi in alcune delle cause che a termini delle dispo-

sizioni vigenti impediscono il possesso dei diritti politici) e di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne penali riportate).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara . . . . . . (secondo i casi: di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso . . . . di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, oppure perchè pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di . . . . ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara di aver già prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . in qualità di . . . . dal . . . . al . . . . e che detto servizio è cessato a motivo di . . . . (indicare con chiarezza il motivo della cessazione. Nel caso che il candidato non sia mai stato dipendente dello Stato, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso).

Il sottoscritto si impegna di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengono trasmesse al seguente indirizzo:

Allega i seguenti documenti ai fini della valutazione di merito:

. . . .

Data, ...

Firma . . . .

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Non è valida l'autenticazione della firma da parte del sindaco. Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente in luogo dell'autenticazione il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(7953)

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di personale musicante della banda dell'Aeronautica militare

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, e successive modificazioni sul reclutamento dei sottufficiali e militari di truppa dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 aprile 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, concernente le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme e successive estensioni;

Visto la legge 1° marzo 1965, n. 121, sul reclutamento del personale della banda dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1965, registrato alla Corte dei conti il 10 luglio 1965, registro n. 21 Ministero difesa-Aeronautica, foglio n. 242, concernente l'inquadramento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare nelle rispettive categorie;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami, integrati da esperimenti pratici, per il reclutamento di personale musicante delle sottonotate categorie della banda dell'Aeronautica militare, per gli strumenti ed i posti sottoindicati:

1ª Categoria *A*:
1° flicorno basso in si bemolle . . . . . . posti n. 1

1ª Categoria *B*:
1° clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del clarinetto piccolo in lab) . . . . . . posti n. 1
1° clarinetto soprano in sib n. 2 . . . . posti n. 1
1° saxofono contralto in mib . . . . . . posti n. 1

2ª Categoria *A*:
2° oboe . . . . posti n. 1
1° saxofono baritono in mib . . . . . . posti n. 1

2ª Categoria *B*:
2° clarinetto piccolo in lab (con l'obbligo del clarinetto piccolo in mib) . . . . posti n. 1
1° piatti (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione) . . . . posti n. 1

3ª Categoria *A*:
clarinetto contrabasso in sib . . . . . . posti n. 1
3° saxofono contralto in mib . . . . . . posti n. 1
flicorno basso grave in mib . . . . posti n. 1

3ª Categoria *B*:
2° clarinetto soprano in sib n. 9 . . . . . posti n. 1
2° clarinetto soprano in sib n. 10 . . . . . posti n. 1
2° clarinetto soprano in sib n. 11 . . . . . posti n. 1
2° clarinetto soprano in sib n. 12 . . . . . posti n. 1
3° clarinetto basso in sib . . . . posti n. 1
2° saxofono basso in sib (con l'obbligo del saxofono contrabasso) . . . . posti n. 1
2° contrabasso ad ancia (oppure clarinetto contrabasso) . . . . posti n. 1
3ª tromba in fa (con l'obbligo della tromba in sib) . . . . posti n. 1
3° flicorno contralto in mib . . . . posti n. 1
2° flicorno basso grave in fa o mib (con l'obbligo del trombone basso in fa) oppure 3° flicorno contrabasso in sib (con l'obbligo del trombone contrabasso) . . . . posti n. 1
2° tamburo (con l'obbligo dei timpani e degli altri strumenti a percussione) . . . . . . posti n. 1

Art. 2.

Il concorso di cui sopra è indetto:

a) per la prima categoria *A* e la prima categoria *B* con nomina a sergente in ferma volontaria dell'Arma aeronautica ruolo servizi;

b) per la seconda categoria *A* e la seconda categoria *B*, con nomina a 1° aviere in ferma volontaria dell'Arma aeronautica ruolo servizi;

c) per la 3ª categoria *A* e la terza categoria *B*, con nomina ad aviere scelto in ferma volontaria dell'Arma aeronautica ruolo servizi.

I sergenti, i primi avieri e gli avieri scelti nominati ai sensi delle precedenti lettere *a*), *b*) e *c*), contraggono la ferma iniziale di anni quattro.

I vincitori del concorso provenienti dai musicanti della banda dell'Aeronautica militare o dai sottufficiali, graduati e militari di truppa delle forze armate o dei Corpi di polizia in servizio permanente, in servizio continuativo o in ferma o rafferma, se di grado uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano la posizione di stato e l'anzianità posseduta nel ruolo di provenienza; se di grado superiore sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano posizione di stato ed anzianità, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianità assoluta.

Art. 3.

Possono partecipare al concorso:

1) i sottufficiali e militari di truppa di ogni grado in servizio o in congedo delle forze armate e dei Corpi di polizia;

2) i giovani che non abbiano concorso alla leva.

Per poter partecipare al concorso è necessario aver compiuto alla data del 31 dicembre 1965, il 18° anno di età e non aver superato alla data stessa il 30° anno di età. Tale limite è elevato di anni 5 per i militari in servizio delle forze armate o dei Corpi di polizia. Per i musicanti della banda dell'Aeronautica militare che concorrono per una categoria superiore a quella di appartenenza, si prescinde dal limite di età.

I concorrenti che non siano già in servizio nell'Aeronautica militare debbono inoltre:

a) essere cittadini italiani;

b) essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare;

c) essere in possesso almeno della licenza di scuola elementare (5ª classe);

d) risultare di buona condotta morale e civile ed appartenere a famiglie di cui sia accertata la onorabilità, secondo il giudizio del Ministero della difesa-Aeronautica;

e) se minorenne, avere il consenso di chi esercita la patria potestà o la tutela, per contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica militare.

L'ammissione di giovani che siano iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva e che siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando è subordinata al preventivo nulla-osta delle competenti capitanerie di porto.

Art. 4.

Le domande dei candidati partecipanti al concorso, debitamente sottoscritte dai candidati stessi, redatte su carta bollata da L. 400, anche in caso di povertà del concorrente, dovranno pervenire al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale del personale militare - 5ª Divisione concorsi - Roma, entro il 60° giorno dopo quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo delle domande al Ministero, sono autorizzati a trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo di informare l'autorità dalla quale dipendono che, eventualmente, farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato n. 1):

— la data ed il luogo di nascita;

— il possesso della cittadinanza italiana;

— il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

— le eventuali condanne penali riportate;

— il titolo di studio posseduto;

— la loro posizione nei riguardi del servizio militare;

— lo stato civile (celibe, ammogliato con o senza prole, vedovo con o senza prole).

I candidati dovranno altresì precisare la categoria nella quale intendono concorrere e l'istrumento per il quale intendono concorrere. E' consentito presentare domanda per l'ammissione a più di una categoria o per più di uno strumento.

Nel caso che i candidati abbiano diritto agli aumenti dei limiti di età di cui al precedente art. 3, dovranno farne menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata al Ministero difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 5ª Divisione concorsi - Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione alla visita medica ed alle prove di esame non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal comandante di Corpo, qualora l'interessato trovisi in servizio militare, ovvero da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

La data di arrivo della domanda risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

I candidati minorenni che non siano già militari in servizio nelle forze armate o nei Corpi di polizia, debbono allegare alla domanda atto di assenso del padre, o, in mancanza di questi della madre, o, in mancanza di entrambi i genitori, del tutore (se il giovane è minorenne), o del curatore (se il giovane è emancipato). Tale atto dovrà essere redatto dal sindaco del Comune di residenza o da chi ne e da questi delegato, su modello conforme all'allegato n. 2, su carta da bollo da L. 400.

I candidati iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva dovranno allegare il nulla-osta rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.

Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, caso per caso, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Art. 5.

I candidati saranno invitati a presentarsi, prima delle prove di esame, presso l'Ente aeronautico che sarà stabilito, ove subiranno una visita medica collegiale per l'accertamento della loro idoneità al servizio militare.

Il giudizio della Commissione medica è definitivo e contro di esso non è ammesso appello.

I candidati che non siano militari in servizio saranno convocati alla visita di cui sopra mediante documento di viaggio a cui sarà allegato lo scontrino per l'acquisto del biglietto di 2ª classe sulle Ferrovie dello Stato a tariffa militare.

Per i militari in servizio i documenti di viaggio saranno rilasciati dalla autorità dalle quali dipendono.

Tutti i candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documento di identità personale.

Art. 6.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto ministeriale e sarà composta di:

— un ufficiale superiore dell'Arma aeronautica ruolo servizi - presidente;

— l'ufficiale maestro direttore della banda dell'Aeronautica militare;

— un professore di strumento a fiato di un Conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda;

— un funzionario di ruolo della carriera direttiva, del Ministero difesa-Aeronautica, avente qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe, segretario senza diritto al voto.

Art. 7.

I candidati giudicati fisicamente idonei saranno sottoposti alle seguenti prove:

1) per i concorrenti di tutte le categorie, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione:

a) esecuzione di un pezzo di concerto studiato, a scelta del concorrente;

b) lettura a prima vista di un brano di musica;

c) nozioni inerenti alla tecnica dello strumento;

2) per i concorrenti delle prime e delle seconde categorie:

a) direzione di un pezzo eseguito dalla banda;

b) dimostrazione della conoscenza tecnica degli strumenti che compongono la banda;

3) per i concorrenti delle prime categorie: armonizzazione per pianoforte di un brano di musica;

4) per i concorrenti per gli strumenti a percussione per qualsiasi categoria essi aspirino:

a) un esperimento di lettura musicale;

b) dimostrazione di saper impiegare lo strumento o gli strumenti per cui si concorre, sia da solo, sia in una esecuzione di insieme della banda;

c) dimostrazione di conoscere teoricamente e praticamente gli altri strumenti a percussione.

Gli aspiranti ai posti di 2° clarinetto piccolo in lab e 3° clarinetto basso in sib potranno anche sostenere le prove di esame, i primi, con clarinetto piccolo in mib, i secondi, con il clarinetto soprano in sib o clarinetto contralto in mib;

— gli aspiranti ai posti di 2° saxofono basso in sib e 2° contrabasso ad ancia potranno anche sostenere le prove d'esame con qualsiasi tipo di saxofono;

— gli aspiranti al posto di 3ª tromba in fa potranno sostenere anche le prove d'esame con la tromba in sib o tromba mib;

— gli aspiranti ai posti di flicorno basso grave in mib e flicorno basso grave in fa o mib potranno sostenere anche le prove d'esame con il flicorno contrabasso in sib;

— gli aspiranti al posto di clarinetto contrabasso in sib potranno sostenere anche le prove d'esame con qualsiasi tipo di clarinetto (soprano, contralto, basso).

Le prove avranno luogo nella sede e nella data che verranno stabilite dal Ministero e delle quali sarà data comunicazione con avviso personale ai singoli candidati, i quali dovranno presentarsi muniti di documento di identità personale.

La Commissione forma la graduatoria, distinta per ciascuna categoria e per ciascuno strumento, attribuendo a ciascun concorrente un punto da 1 a 20 per le prove di cui sopra.

E' giudicato idoneo il concorrente per le prime e le seconde categorie che raggiunga un punto non inferiore a 14.

E' giudicato idoneo il concorrente per le terze categorie che raggiunga un punto non inferiore a 12.

A parità di merito è data la preferenza ai concorrenti che già appartengano alla banda dell'Aeronautica militare, si applicano le disposizioni di legge relative alle preferenze nei pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche.

I candidati convocati alle prove d'esame fruiranno delle facilitazioni di viaggio dal luogo di residenza alla sede degli esami (e ritorno) di cui al precedente art. 5.

I candidati che non siano militari in servizio per i giorni in cui svolgeranno le prove di esame fruiranno inoltre di vitto e alloggio gratuito presso un ente dell'Aeronautica militare. A quest'ultimi candidati verrà concesso il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la visita medica e gli esami.

A tale scopo i candidati, entro breve termine dal loro rientro in famiglia, faranno pervenire i documenti di viaggio, comprovanti le spese sostenute, al Comando di presidio aeronautico più vicino al luogo di residenza, il quale provvederà alla relativa liquidazione secondo le norme amministrative in vigore.

Art. 8.

I concorrenti collocati utilmente nella graduatoria, saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro 30 giorni dalla data della lettera di convocazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato del casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia, per gli ammogliati;

6) copia del foglio matricolare, con applicate le prescritte marche da bollo su ogni foglio.

I giovani che non siano stati arruolati dai Consigli di leva perchè appartenenti a classe che non ha concorso ancora alla leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato d'iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza del candidato.

Coloro che hanno già concorso alla leva e non siano stati giudicati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

7) titolo di studio di cui al precedente art. 3, in originale ovvero in copia autentica, oppure cretificato in carta legale che attesti il conseguimento del titolo stesso, ovvero copia autentica di detto certificato.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quelli di scadenza del presente bando.

I concorrenti che siano sottufficiali di carriera delle forze armate o dei Corpi di polizia sono esentati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4). Essi però dovranno presentare una dichiarazione del Comando dal quale dipendono attestante tale loro qualità.

Per i documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale ed insindacabile, caso per caso, la facoltà di accogliere la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso altre Amministrazioni o per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica.

Art. 9.

Ai concorrenti residenti all'estero o negli ex possedimenti d'oltre mare che saranno chiamati in Italia per la visita medica e le prove di esame, verranno rimborsate le spese di viaggio dalla stazione ferroviaria di confine o dal porto di sbarco nel territorio della Repubblica, alla sede dell'ente presso cui dovranno effettuare la visita medica e le prove di esame.

Saranno a totale carico degli interessati i viaggi di andata e ritorno che eventualmente dovessero compiere fuori dei confini del territorio nazionale.

I concorrenti che risiedono all'estero o negli ex possedimenti d'oltre mare, qualora risultino utilmente collocati nella graduatoria del concorso, potranno essere autorizzati a presentare i documenti di cui al precedente art. 8 entro un termine diverso da quello stabilito al primo capoverso dell'art. 8 stesso.

Tale termine verrà di volta in volta stabilito dal Ministero nella relativa lettera comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che alla data della domanda, risiedevano all'estero o in un ex possedimento o colonia.

Art. 10.

Il Ministro per la difesa si riserva la facoltà di escludere dal concorso i candidati che non giudicasse meritevoli di ottenere la nomina a sottufficiale, primo aviere od aviere scelto dell'Aeronautica militare.

Art. 11.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a sottufficiale, primo aviere ed aviere scelto dell'Arma aeronautica ruolo servizi, secondo quanto previsto all'art. 2 del presente bando.

I vincitori del concorso in più di una categoria o in più di uno strumento, dovranno dichiarare la categoria e lo strumento preferiti.

I concorrenti classificati in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero in caso di rinuncia alla nomina stessa da parte di qualcuno dei vincitori, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrenti per coprire i posti lasciati vacanti da rinunciatari.

L'avanzamento dei musicanti nell'Aeronautica militare ha luogo fino al grado di maresciallo di 1ª classe.

Per l'avanzamento il musicante deve essere in possesso dei requisiti necessari per rivestire il grado superiore; non è richiesta la frequenza di corsi o il superamento di esami.

Il giudizio di avanzamento dei musicanti della banda dell'Aeronautica militare è espresso dalle Commissioni di avanzamento competenti a giudicare i pari grado dell'Arma aeronautica - ruolo servizi.

Il musicante è valutato per l'avanzamento quando abbia compiuto la permanenza stabilita, per il suo grado e la sua categoria, dalle vigenti disposizioni di legge e di cui all'allegato n. 3 del presente bando.

La promozione al grado superiore del musicante giudicato idoneo decorre dal giorno successivo a quello nel quale lo stesso ha ultimato il periodo di permanenza nel grado

La promozione si effettua anche se non esista vacanza nel grado superiore, e l'eccedenza è assorbita al verificarsi della prima vacanza.

I musicanti celibi della banda dell'Aeronautica militare possono essere autorizzati a contrarre matrimonio senza limiti di età.

I musicanti della banda dell'Aeronautica militare cessano dal servizio al raggiungimento del limite di età di anni 59.

Per i musicanti della banda dell'Aeronautica militare lo acquisto e la manutenzione dello strumento sono a carico dell'Amministrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1965

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *novembre* 1965
Registro n. 31 *Difesa-Aeronautica, foglio n.* 49

ALLEGATO N. 1

Modello di domanda
carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare 1º Reparto - 5ª Divisione concorsi - 3ª Sezione. — ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . appartenente al distretto militare di . . . . . . residente a (1) . . . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . chiede l'ammissione al concorso per musicante della banda dell'Aeronautica militare di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 9 dicembre 1965.

Desidero sostenere le prove per la categoria . . . . e per il seguente strumento:
. . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:
di essere cittadino italiano;
di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);
di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;
di non aver riportato condanne penali (3);
di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso la Scuola di . . . .;
di trovarsi nella seguente posizione militare (4) . . . .;

Faccio presente di aver diritto all'aumento del limite di età per il seguente motivo: . . . .

Allego i seguenti documenti (5).

. . . . . li . . . . . .

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto (6): . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.
(2) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.
(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso.
(4) Indicare la propria posizione militare. Specificare se debba o meno assolvere agli obblighi della ferma di leva; se attualmente trovisi o meno in servizio militare e, qualora in congedo, indicare l'Arma cui appartenne e la ferma compiuta.
I militari in servizio dovranno specificare la durata del servizio prestato e la propria posizione di stato (ferma di leva, ferma volontaria, rafferma, servizio permanente, ecc.).
(5) I candidati minorenni dovranno allegare l'atto di assenso. I candidati iscritti alla leva di mare o che abbiano già concorso alla predetta leva, dovranno allegare nulla osta rilasciato dalle competenti capitanerie di porto.
(6) Firma del segretario comunale o di un notaio o del comandante di Corpo, se il candidato trovisi in servizio militare.

ALLEGATO N. 2

COMUNE DI . . . . .

ATTO DI ASSENSO
(per l'arruolamento di un minorenne su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco)

L'anno . . e questo dì . . . . . del mese di . . . è comparso avanti di me sindaco del Comune suddetto il sig. (1) . . . . del minorenne (2) . . . . il quale, per secondare la di lui inclinazione acconsente possa contrarre a tempo debito l'arruolamento volontario quale musicante nella banda dell'Aeronautica militare, per la ferma di anni 4.

In fede di che, lo stesso dichiarante ha sottoscritto con me il presente atto.

. . . . li . . . . .

Il dichiarante
. . . .

Il sindaco
. . . .

---

(1) Nome e cognome del dichiarante se genitore o tutore.
(2) Nome e cognome del concorrente.

N.B. — Se l'atto di assenso è rilasciato dalla madre perchè vedova ,o per avere il marito interdetto civilmente, o privato dei diritti civili, il sindaco dovrà accennare a tali circostanze.

ALLEGATO N. 3

AVANZAMENTO DEI MUSICANTI DELLA BANDA DELL'AERONAUTICA MILITARE

GRADO	Permanenza nel grado per					
	1ª cat. *A*	1ª cat. *B*	2ª cat. *A*	2ª cat. *B*	3ª cat. *A*	3ª cat. *B*
Aviere scelto	—	—	—	—	1	1
Primo aviere . . .	—	—	1	1	1	1
Sergente	2	2	2	2	2	2
Sergente maggiore .	5	6	6	6	6	6
Maresciallo 3ª classe	3	4	5	6	6	7
Maresciallo 2ª classe	7	8	9	9	10	10
Maresciallo 1ª classe	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)	(*)

(*) Fino al compimento del limite di età.

(9401)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso di pubblicazione di un bando di concorso per titoli a posti di fattorino in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Si da notizia che nel 22º Bollettino straordinario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, parte seconda, del 30 novembre 1965 è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 agosto 1965 che bandisce un concorso per titoli a posti di fattorino in prova nel ruolo della carriera ausiliaria degli uffici locali riservato:

1) a coloro che alla data del 25 gennaio 1963 rivestivano la qualifica di ricevitore reggente, portalettere reggente, procaccia reggente, sostituto ricevitore, sostituto portalettere e sostituto procaccia, con almeno tre mesi di anzianità, anche complessiva in tali qualifiche, maturata nel quinquennio antecedente alla data stessa;

2) a coloro che alla data del 31 marzo 1963 erano incaricati dei servizi di recapito, scambio e procacciato affidati in accessorio alle agenzie.

Il termine per la presentazione delle domande scadrà il 29 gennaio 1966.

(9917)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 466 del 20 febbraio 1965, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Enna al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 1824 Div. amministrativa del 4 settembre 1965, col quale veniva costituita la Commissione giudicatrice;

Visto il proprio decreto n. 3410 Div. amministrativa del 30 settembre 1965, col quale venne stabilita l'ammissione agli esami dei candidati, risultati in possesso dei requisiti necessari;

Visti gli atti del concorso e la graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei, formulata dalla Commissione giudicatrice;

Riconosciuta la regolarità degli atti predetti;

Visto gli articoli 23 e 25 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso di cui alle premesse:

1. La Monica Filippo . . . . punti 65,82
2. Murè Alberto . . . . » 64,86
3. Mendola Roberto . . . . » 59,43
4. Calà Antonino . . . . » 57,22
5. Muratore Beniamino . . . . . . » 53,48
6. Sava Filippo . . . . » 52,15
7. Criscuoli Ferdinando . . . . . . » 50,61
8. Taverna Gaetano . . . . » 49 —
9. Albani Ignazio, precede per età . . . » 47 —
10. Bruno Ascienzio U. . . . . » 47 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Enna, addì 20 novembre 1965

Il medico provinciale: GRASSI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5152 dell'11 novembre 1965, col quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto, vacanti nel comune di Nicosia (3ª condotta in Villadoro) e di Pietraperzia (1ª condotta);
Viste le preferenze indicate dai candidati nella domanda di partecipazione;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il candidato dott. La Monica Filippo, classificato al primo posto della graduatoria di cui alle premesse è dichiarato vincitore della 1ª condotta in Pietraperzia.

Il candidato dott. Murè Alberto classificato al secondo posto nella graduatoria di cui alle premesse è dichiarato vincitore della 3ª condotta di Nicosia, in Villadoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale » della Regione siciliana, e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Enna, addì 20 novembre 1965

Il medico provinciale: GRASSI

(9439)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1021 del 5 marzo 1965, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1964;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso in parola, nominata con proprio decreto n. 4829 del 2 ottobre 1965;

Riconosciuta la regolarità delle operazioni svolte dalla citata Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso in premessa specificato:

1. Turra Paolina . . . . punti 52,562
2. Bettarelli Irma . . . . » 51,189
3. Rinaldi Maura . . . . » 50,841
4. Mandredini Maria . . . . » 50,664
5. Lubelli Luigia . . . . » 50,343
6. D'Aquaro Rita Santa . . . . . . » 50,198
7. Altieri Caterina . . . . » 50,026
8. Canossa Palmira . . . . » 48,856
9. Rita Angela . . . . » 48,746
10. Martin Luisa . . . . » 47,360
11. Boldrini Maria Renata . . . . . . » 46,843
12. Monti Silvana . . . . » 46,679
13. Cavalliere Domenica . . . . . . » 45,682
14. Florio Chiara . . . . » 44,911
15. Pistoni Caterina . . . . » 42 —

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 26 novembre 1965

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5980 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle concorrenti risultate idonee nel concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza alla data del 30 novembre 1964;

Tenuto presente l'ordine di preferenza delle sedi indicate dalle concorrenti nelle domande di partecipazione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le sottoelencate candidate sono dichiarate vincitrici delle condotte a fianco di ciascuna segnata:

1) Turra Paolina: Tito;
2) Bettarelli Irma: Laurenzana;
3) Rinaldi Maura: Armento;
4) Manfredini Maria: Cersosimo;
5) Lubelli Luigia: Gallicchio;
6) D'Aquaro Rita Santa: Teana;
7) Canossa Palmira: Calvera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Potenza e, per otto giorni consecutivi, agli albi dell'Ufficio del medico provinciale, della Prefettura e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 26 novembre 1965

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(9442)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1965, n. **26**.

Contributi sui capitali mutuati per la costruzione di alloggi a carattere popolare.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 22 *del* 16 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Enti locali e ad Istituti ed Enti pubblici che provvedono istituzionalmente alla realizzazione di case popolari, contributi in annualità costanti per 35 anni nella misura massima del 6 % sul capitale finanziario mutuato, purchè non eccedente la spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione di alloggi a carattere popolare che non fruiscono di alcun contributo statale, da assegnare a famiglie o persone disagiate. Gli alloggi da costruire saranno dati in locazione semplice, secondo le norme della legge n. 655 del 23 maggio 1964 o con patto di futura vendita e dovranno avere i requisiti e le caratteristiche stabiliti dall'art. 48 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

L'Amministrazione regionale è autorizzata, inoltre, a concedere alle società cooperative, di cui all'art. 16 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, ed aventi non meno di nove soci, contributi di annualità costanti per 15 anni nella misura massima del 6 % della spesa mutuata, purchè riconosciuta necessaria, e ciò entro il limite massimo del 15 % dell'impegno di cui alla presente legge.

Art. 2.

La spesa per la quale è ammesso il contributo comprende, oltre al costo della costruzione, una quota non superiore al 7 % del costo stesso per spese generali e di collaudo.

Art. 3.

Gli Enti, Istituti e Società di cui all'art. 1, che intendono concorrere alla concessione di contributi, devono presentare domanda all'Assessorato dei lavori pubblici, corredata da una relazione indicante il numero degli alloggi da costruire nelle varie località e la presunta spesa complessiva.

Le aree saranno prescelte secondo le norme delle leggi 18 aprile 1962, n. 167 e 29 marzo 1965, n. 217.

Art. 4.

La Giunta regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, il quale fissa e notifica al richiedente il termine entro il quale dev'essere presentato il progetto esecutivo.

Art. 5.

In base alla ripartizione come sopra approvata, i richiedenti presentano i progetti esecutivi corredati dagli atti da cui risulti in quale modo intendano far fronte alla spesa preventiva.

Art. 6.

Il contributo è concesso su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dell'Assessore, che con lo stesso provvedimento ne stabilisce l'ammontare, approva il progetto e fissa i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 7.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori a tutti gli effetti di legge.

I lavori vengono eseguiti sotto la vigilanza dell'Assessorato dei lavori pubblici e a cura dei beneficiari, i quali per la progettazione, l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori possono avvalersi degli Istituti autonomi per le case popolari. Le Società cooperative sono tenute ad avvalersi, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dei lavori, dei detti Istituti.

Art. 8.

L'erogazione del contributo avviene a favore dell'Ente mutuante in annualità costanti, secondo le modalità che saranno determinate dal decreto di concessione.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1, sono autorizzati i seguenti limiti di impegno:

L. 200 milioni nell'esercizio finanziario 1965;
L. 40 milioni nell'esercizio finanziario 1966.

Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa della Regione come segue:

esercizio 1965 L. 200 milioni;
esercizio del 1966 al 1999 L. 240 milioni;
esercizio 2000 L. 40 milioni.

Alla copertura dell'onere di L. 200 milioni a carico dell'esercizio 1965 si farà fronte con lo stanziamento di pari importo iscritto al cap. 23711542 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli stanziamenti disposti con l'attuazione della presente legge, se eventualmente non impegnati, non decadono al termine dei corrispondenti esercizi finanziari, fino a quando, a giudizio della Giunta regionale permanga la necessità della spesa.

Art. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 novembre 1965

BERZANTI

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1965, n. **27**.

Norme per agevolare la costruzione, l'ampliamento ed il completamento di acquedotti e fognature.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n.* 22 *del* 16 *novembre* 1965)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni ed ai consorzi di Comuni, contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la costruzione, per l'ampliamento e per il completamento di acquedotti.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a corrispondere, a favore dei Comuni o consorzi di Comuni, contributi costanti per un periodo non superiore a 35 anni nella misura massima del 5 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile per opere di costruzione, di completamento e di ampliamento di acquedotti e fognature, che già non fruiscano del contributo di cui all'art. **1** o di altri contributi regionali o statali.

Art. 3.

La spesa sulla quale sono commisurati i contributi indicati negli articoli 1 e 2 comprende, oltre il costo delle opere, una quota non superiore al 7 per cento del detto costo, per spese generali e di collaudo.

Art. 4.

Gli Enti che aspirano alla concessione dei contributi, di cui alla presente legge, devono presentare domanda all'Assessorato dei lavori pubblici, corredata dal progetto esecutivo oppure dal progetto di massima, accompagnato da una relazione sulla necessità dell'opera, entro il termine di un mese dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Art. 5.

La Giunta regionale approva il piano di ripartizione dei fondi disponibili, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici.

A seguito di tale ripartizione, l'Assessore ai lavori pubblici stabilisce e comunica all'Ente richiedente, il termine entro il quale dovranno essere presentati il progetto esecutivo delle opere, qualora questo non sia stato allegato alla domanda, e la documentazione atta a dimostrare con quali mezzi si farà fronte alla spesa.

Art. 6.

I contributi sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, dall'Assessore ai lavori pubblici.

Quando le opere non fruiscono di contributo statale, con il decreto di concessione, indicato nel precedente comma, si provvede, altresì, all'approvazione del progetto ed alla fissazione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori e per il compimento delle eventuali espropriazioni. L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e di urgenza ed indifferibilità dei lavori.

Verificandosi la condizione di cui al precedente comma, l'Assessore ai lavori pubblici provvede alla vigilanza sui lavori, alla nomina del collaudatore ed all'approvazione degli atti di collaudo.

Art. 7.

L'erogazione del contributo, di cui all'art. 1, ha luogo in base agli stati di avanzamento dei lavori, nonchè in base agli atti di contabilità finale ed al certificato di collaudo, regolarmente approvato.

L'erogazione del contributo di cui all'art. 2, ha luogo in annualità costanti a decorrere dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data di approvazione del certificato di collaudo.

Qualora l'Ente beneficiario abbia fatto ricorso ad operazione di mutuo, il contributo viene erogato direttamente all'Ente mutuante con le modalità disposte nel decreto di concessione.

Art. 8.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge, è autorizzata per l'esercizio finanziario 1965 la spesa di L. 700 milioni.

Detta spesa fa carico sul capitolo 24711561 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1965.

Art. 9.

Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1965, il limite d'impegno di L. 180 milioni, di cui 100 milioni per acquedotti e 80 milioni per fognature.

Le annualità relative saranno inscritte nello stato di previsione della spesa della Regione in misura di L. 180 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1965 al 1999.

L'onere di L. 180 milioni relativo all'esercizio finanziario 1965 fa carico al capitolo 24711562 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1965.

La denominazione del capitolo 24711562 è così modificata: « Contributi costanti trentacinquennali sui mutui contratti da Comuni e da Consorzi di Comuni per la costruzione e completamento di acquedotti e fognature ».

A favore di detto capitolo 24711562 è stornata dal capitolo 24711561 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1965 la somma di L. 100 milioni.

Art. 10.

Alla determinazione degli stanziamenti da inscrivere negli esercizi successivi per le finalità previste dall'art. 1 della presente legge, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Gli stanziamenti eventualmente non impegnati negli esercizi in cui vennero disposti, non decadono sino a quando a giudizio della Giunta regionale permanga la necessità della spesa.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul « Bollettino Ufficiale » della Regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 16 novembre 1965

BERZANTI

(9192)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.